

# CITTÀ di ARTENA

## Città Metropolitana di Roma Capitale

### **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE DAL 1/1/2018 AL 30/6/2020 CIG 72039718ED - CPV 85320000-8**

L'appalto ha per oggetto:

1. Il presente appalto ha per oggetto la gestione, del Servizio di Assistenza educativa culturale (A.E.C.) agli alunni con disabilità per gli anni scolastici dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020.
2. A.E.C. a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Artena, o situate fuori il territorio a favore di cittadini residenti in Artena.
3. Il servizio dovrà essere effettuato, mediante il personale e le attrezzature del soggetto aggiudicatario, nel rispetto di tutta la normativa vigente, di tutte le norme contrattuali e le prescrizioni del presente Capitolato.
4. L'aggiudicatario dovrà gestire il servizio di Assistenza Educativo Culturale come previsto dal presente Capitolato, comprensivo dei miglioramenti dei servizi aggiuntivi presentati dal contraente in sede di offerta.

#### **Art. 2 Durata dell'appalto**

L'appalto ha la durata di due anni scolastici e circa sei mesi, secondo il calendario scolastico, dal 1° gennaio 2018, per l'anno scolastico 2017/2018 fino al termine dell'anno scolastico 2019/20.

#### **Art. 3 Ammontare dell'appalto**

In base al monte ore degli anni precedenti viene stimato un monte ore annuo di 5.250 ore per un totale massimo per l'intera durata del servizio appaltato di 13.800 ore, con una media di 150 ore di assistenza settimanali, per un costo totale complessivo presunto per tutto il periodo del servizio di € 295.320,00 (di cui € 10.000,00 per attività di coordinamento ed € 690,00 per oneri per la sicurezza, importi non soggetti a ribasso), oltre IVA 4%. L'importo orario a base di gara è di € 21,40 (di cui € 0,05 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) al netto dell'IVA.

Il servizio di cui sopra non dovrà in alcun modo essere sospeso o abbandonato e avrà la seguente durata: 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2020.

Le ore presunte (13.800) sono state stimate sulla base del servizio attualmente espletato; pertanto le ore effettive possono subire delle variazioni in base delle esigenze di servizio; L'importo relativo al costo della manodopera è il seguente: € 279.588,00.

L'importo dell'appalto verrà finanziato con fondi di Bilancio annuale e pluriennale del Comune di Artena.

#### **Art.4 Tipologia del servizio**

Il servizio di AEC dovrà essere erogato nelle sopra dette scuole nel tempo, nel tipo di e con modalità e che verranno stabilite dai responsabili del Servizio Sociale, i Responsabili delle Scuole ed i Responsabili ASL.

Dovrà essere erogato all'interno delle Scuole e in occasione delle gite di istruzione fuori del plesso scolastico, anche se superiori ad un giorno, compatibilmente alle ore a disposizione e comunque non superiori al monte ore mensile.

Il servizio di AEC è erogato agli alunni aventi diritto in base alla normativa vigente.

#### **Art. 5 Metodo dell'appalto e criteri di aggiudicazione**

L'appalto sarà affidato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi indicati negli atti di gara.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

L'aggiudicazione sarà quindi effettuata sulla base di una graduatoria di merito a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri, elencati in ordine decrescente d'importanza, per i quali sono attribuibili complessivamente un massimo di 100 punti:

- OFFERTA TECNICA .....p. 70/100
- OFFERTA ECONOMICA ..... p. 30/100

Relativamente all'“**Offerta Tecnica**”, per un punteggio massimo di 70 punti, al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, i concorrenti dovranno impostare un elaborato che abbia le seguenti caratteristiche:

- sia predisposto seguendo l'ordine degli elementi di valutazione relativi ai criteri e sub-criteri come di seguito elencati e descritti;
  - sia realizzato utilizzando un carattere tipo ARIAL o TIMES NEW ROMAN o similari, con dimensione 12 ed interlinea singola;
  - sia sviluppato in un numero di pagine complessive pari a 30 (trenta) formato A4 stampato solo sul fronte. Non saranno prese in considerazione per l'attribuzione di punteggio le pagine eccedenti la trentesima.
- I 70 punti previsti per l'offerta tecnica saranno attribuiti mediante la seguente ripartizione:

CRITERIO	Punteggio massimo attribuibile	DESCRIZIONE
<b>1.A</b> SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI CHE SI INTENDONO ATTUARE NEL CORSO DELL’AFFIDAMENTO, ESCLUSIVAMENTE A CARICO DELLA DITTA	25 PUNTI	IL PUNTEGGIO VIENE ATTRIBUITO IN BASE AI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI. - LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE È LEGATA ALLA QUANTITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI E SOPRATTUTTO ALLA RELATIVA QUALITÀ ED IMPORTANZA.
<b>1.B</b> ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (PROGRAMMA FORMATIVO)	5 PUNTI	IL PUNTEGGIO VIENE ATTRIBUITO IN BASE AL PROGRAMMA FORMATIVO PRESENTATO E ALLA FREQUENZA DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGLI OPERATORI COINVOLTI.
<b>1.C</b> STRUMENTI E MATERIALE UTILIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (QUANTITÀ E QUALITÀ DEL MATERIALE E DELLE ATTREZZATURE CHE SI INTENDE UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ)	10 PUNTI	SARANNO VALUTATI LA QUANTITÀ E LA QUALITÀ DEL MATERIALE E DELLE ATTREZZATURE PROPOSTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEL CORSO DEL SERVIZIO (MATERIALE DIDATTICO; LIBRI; SOFTWARE; MATERIALE PER ATTIVITÀ RICREATIVE).
<b>1.D</b> PROPOSTA DI GESTIONE DEL SERVIZIO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA EDUCATIVA ED ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE SCUOLE, ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DI COORDINAMENTO DEL PERSONALE	13 PUNTI	SARÀ VALUTATA LA PROPOSTA DI GESTIONE DEL SERVIZIO CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA EDUCATIVA ED ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE SCUOLE, ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DI COORDINAMENTO DEL PERSONALE
<b>1.E</b> ESPERIENZA NEL SETTORE: SERVIZIO SVOLTO PER ANNI SCOLASTICI	5 PUNTI	VERRÀ ATTRIBUITO 1 PUNTO PER OGNI ANNO SCOLASTICO, NEGLI ULTIMI SEI ANNI SCOLASTICI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE, PER UN MASSIMO DI 5 PUNTI. IL PUNTEGGIO VIENE ATTRIBUITO POICHÉ PER LA PARTICOLARITÀ DEL SERVIZIO SI RITIENE NECESSARIO VALUTARE ANCHE L’ESPERIENZA SPECIFICA.
<b>1.F</b> FORME DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	12 PUNTI	SARANNO VALUTATE LE FORME DI MONITORAGGIO SVOLTE E LA MODULISTICA CHE SI PROPONE DI UTILIZZARE PER I VARI SERVIZI E SISTEMI DI MONITORAGGIO E RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA E DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA.

La commissione aggiudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi tecnici dei vari elementi sopra richiamati secondo i seguenti indici di gradimento:

**GIUDIZIO OTTIMO:** Sarà assegnato a chi presenterà una proposta ritenuta eccellente e cioè pienamente rispondente, più che esaustiva rispetto a quanto richiesto dal Capitolato e superiore agli standards richiesti. Tale giudizio

corrisponderà al massimo punteggio attribuibile al Piano di riferimento e ai suoi elementi qualitativi moltiplicato per **1** (coefficiente).

**GIUDIZIO BUONO:** Sarà assegnato a chi presenterà una trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi. Tale giudizio corrisponderà al massimo punteggio attribuibile al Piano di riferimento moltiplicato per **0,8** (coefficiente).

**GIUDIZIO SUFFICIENTE:** Sarà assegnato a chi presenterà una trattazione completa ed esauriente rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta da una proposta rispondente a quanto richiesto dal Capitolato d'appalto. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante, anche se abbastanza chiari, non risultano significativi. Tale giudizio corrisponderà al massimo punteggio attribuibile al Piano di riferimento e ai suoi elementi qualitativi moltiplicato per **0,5** (coefficiente).

**GIUDIZIO APPENA SUFFICIENTE:** Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, anche se relativamente significativi. Tale giudizio corrisponderà al massimo punteggio attribuibile al Piano di riferimento e ai suoi elementi qualitativi moltiplicato per **0,2** (coefficiente).

**GIUDIZIO INSUFFICIENTE:** Trattazione appena sufficiente con descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi. Tale giudizio determinerà un punteggio attribuibile al Piano di riferimento e ai suoi elementi qualitativi moltiplicato per un coefficiente pari a **0**.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

N.B. Saranno esclusi e pertanto non si procederà all'apertura della busta dell'offerta economica, i concorrenti che al punteggio tecnico attribuito dalla commissione di gara non raggiungano i **35** punti complessivi.

Relativamente all'**OFFERTA ECONOMICA**, sarà attribuito al concorrente che presenterà il prezzo più basso rispetto a quello posto a base d'asta un punteggio massimo di 30 punti, agli altri concorrente sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio (PARTECIPANTE)} = \frac{\text{Importo più vantaggioso}}{\text{Importo offerto}} \times \text{punteggio max (30)}$$

dove:

- **punteggio (PARTECIPANTE)** = punteggio da assegnare all'offerta in esame;
- **importo più vantaggioso** = valore dell'offerta più conveniente;
- **importo offerto** = valore dell'offerta del concorrente in esame
- **punteggio max** = punteggio economico massimo assegnabile pari a 25 punti;

**Non sarà attribuito alcun punteggio per offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.**

L'importo dell'offerta economica deve essere espresso in cifre e in lettere.

I punteggi saranno attribuiti a ciascuna offerta tenendo conto soltanto delle prime due cifre dopo la virgola.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo l'approvazione degli atti di gara da parte del responsabile del servizio interessato.

**La Stazione Appaltante si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora ritenesse che nessuna proposta rispetti i requisiti minimi richiesti.**

## Art. 6

### Cessazione, sospensione o riduzione del Servizio A.E.C.

Il Servizio di AEC può cessare in caso di:

- richiesta scritta dei genitori dell'utente;
- ricovero in istituto;
- previo comunicazione del Servizio Sociale Comunale;

Il Servizio di AEC può essere ridotto o ampliato nel numero degli alunni assistiti, delle ore e delle prestazioni in relazione ad eventuali direttive del Servizio Sociale Comunale.

Il Servizio Sociale potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione, pertanto le ore saranno suscettibili di variazione in aumento o in diminuzione.

Il Servizio di AEC può essere sospeso in caso di comunicazione del Servizio Sociale.

## **Art. 7**

### **Personale impiegato**

Per la realizzazione del servizio, l'affidatario dovrà avvalersi di personale in possesso dei

requisiti richiesti (titoli di studio, curriculum, esperienze formative) di idonea e specifica professionalità, relativa al settore educativo per minori.

Ogni variazione di personale sarà subordinata al possesso di idonea e specifica professionalità, comunque non inferiore alla qualifica posseduta dall'operatore sostituito, e dovrà essere tempestivamente comunicata all'Assistente Sociale del Comune, con invio del curriculum professionale riportante gli elementi di cui sopra (titoli di studio – formazione – esperienze lavorative).

All'atto dell'inizio delle prestazioni dei suddetti operatori o in caso dell'immissione in servizio di nuovo personale, l'affidatario è tenuto a trasmettere l'elenco ufficiale del personale per l'erogazione del Servizio di Assistenza, dati anagrafici, compresi i titoli di studio conseguiti e le relative qualifiche professionali. Dovranno inoltre essere trasmessi: la posizione INAIL, INPS ecc. Restano a carico dell'aggiudicatario le spese inerenti l'organizzazione, l'amministrazione, le retribuzioni, gli oneri sociali e fiscali di tutto il personale impiegato. Per i dipendenti, l'aggiudicatario si impegna al rispetto del contratto dei lavoratori delle Cooperative del Settore Sociale e di tutte le norme vigenti in materia di lavoro, sollevando l'ente appaltante da ogni qualsiasi responsabilità in merito. L'aggiudicatario si assume inoltre tutta la responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o da cose, tanto dall'Amministrazione appaltante che da terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, sollevando al riguardo l'Amministrazione appaltante.

Sono altresì a carico dell'impresa tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008 ed in altre norme inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro.

L'aggiudicatario, nel rispetto della professionalità richiesta, dovrà impegnarsi a mantenere per quanto possibile lo stesso personale assegnato al singolo caso al fine di garantire la continuità del servizio ed evitare pericolose fratture nel processo assistenziale.

L'impresa aggiudicataria dovrà altresì garantire l'immediata sostituzione del personale, eventualmente assente dal servizio, con il personale in possesso del titolo richiesto e dei requisiti sopraccitati. La sostituzione con il personale di pari qualifica o qualifica superiore non preventivamente concordata ed approvata, non potrà comportare, in nessun modo, aumenti di spesa per l'ente appaltante. L'Organismo aggiudicatario dovrà, comunque e sempre, dare comunicazione della sostituzione e dei motivi che l'hanno determinata.

Non verranno in ogni caso retribuite le ore presentate dall'impresa aggiudicataria in violazione all'obbligo di immediata sostituzione dei propri operatori in servizio.

L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire il coordinamento, la supervisione ed il controllo del servizio effettuato dai propri operatori.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre a garantire che gli operatori impiegati nel servizio siano idonei allo svolgimento dei servizi appaltati e che siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia.

L'aggiudicatario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, o nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, e la relativa tabella ministeriale sul costo orario del lavoro, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni. In particolare si richiama l'attenzione per la ditta aggiudicataria del rispetto degli obblighi derivanti verso i lavoratori attualmente occupati nel servizio oggetto dell'appalto, ed in particolare il rispetto delle norme contrattuali riferite alla presa in carico del personale impegnato nel servizio da parte della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto assumere, mantenendo, ove presente, l'anzianità maturata, il personale impegnato negli ultimi sei mesi nel servizio del Comune di Artena di assistenza educativa culturale agli alunni con disabilità.

## **Art. 8 Coordinamento e Supervisione**

L'aggiudicatario del servizio dovrà coordinare le attività degli operatori.

L'aggiudicatario, attraverso l'opera del Coordinatore, deve garantire:

- il coordinamento degli interventi attuati dagli operatori;
- il raccordo sistematico con i servizi che hanno in carico l'utente;
- l'integrazione di tutte le attività con quelle svolte dagli operatori delle strutture pubbliche coinvolte nel Progetto Personalizzato d'Intervento;
- la partecipazione alle eventuali riunioni di verifica e programmazione con gli operatori secondo i tempi, la quantità ed i modi concordati con il competente Servizio Comunale;
- la continuità delle prestazioni da parte degli operatori impegnati nel servizio;
- la documentazione delle attività svolte attraverso puntuale e regolare trasmissione al Servizio Sociale Comunale della scheda delle prestazioni mensili svolte per ogni utente (tale scheda essendo controfirmata dall'insegnante di classe o suo sostituto, attesta l'avvenuta prestazione, ai fini della vigilanza sulla effettuazione delle prestazioni) e sulla stessa non potranno essere apportate correzioni e riportare il nominativo per esteso dell'utente del servizio.
- Il servizio dovrà essere garantito anche in occasione delle gite di istruzione fuori del plesso scolastico, anche se superiori ad un giorno, senza alcun costo aggiuntivo per l'ente appaltante;
- Il compenso per il Coordinamento del servizio, a carico della cooperativa, è previsto in € 10.000,00 (oltre IVA 4%) per tutta la durata del servizio. Tale somma sarà corrisposta su base mensile in base alle ore di coordinamento mensilmente effettuate, da fatturare unitamente alle ore di servizio prestato;

L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento e senza preventiva informazione effettuare controlli e verifiche sul posto al fine di accertare il regolare e funzionale andamento degli interventi.

## **Art. 9**

### **Corrispettivo**

Ogni prestazione che verrà effettuata, dovrà essere registrata su apposita modulistica

predisposta dal Servizio Sociale, (foglio firma mensile utente). Gli allegati "Fogli firma" mensili dovranno essere compilati giornalmente dall'AEC e controfirmati dall'insegnante di sostegno responsabile, sugli stessi dovrà essere riportato il nome dell'utente assistito, la scuola, la classe e le ore settimanali autorizzate.

Sugli allegati "Fogli Firma" dovranno essere indicati nell'apposito spazio, l'orario di inizio e fine del servizio giornaliero, sugli stessi non dovranno essere apportate correzioni e cancellazioni.

Alla fine di ogni mese scolastico i sopraindicati documenti dovranno essere timbrati dalla scuola e allegati alla fatturazione delle ore espletate che verrà inoltrata al Comune di Artena.

L'eventuale assenza non programmata da parte dell'alunno dovrà essere comunicata entro le ore 10:00 dello stesso giorno all'assistente sociale del Comune di Artena e verrà retribuita unicamente l'eventuale ora di spostamento dell'AEC, limitatamente al primo giorno di assenza. Il compenso effettivo verrà determinato sulla base del prezzo orario offerto, le ore presunte vengono determinate, sulla base del servizio attualmente espletato, in totali 5.250 ore/anno scolastico, per un totale, per l'intera durata del servizio, di 13.800 ore, per un totale complessivo presunto per tutto il periodo del servizio di € 295.320,00 (di cui € 10.000,00 per attività di coordinamento ed € 690,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 4%. Il compenso effettivo per l'espletamento del servizio sarà comunque erogato e liquidato in rapporto alle ore effettivamente rese e preventivamente concordate. Le ore presunte saranno suscettibili di variazione in aumento o diminuzione in relazione al numero dei richiedenti il servizio, alle loro effettive esigenze ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Unitamente alla fattura mensile dovranno essere trasmessi altresì i modelli contenenti le ore di servizio prestato (fogli-firma), il Comune provvederà ad emettere relativa liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

In caso contrario, formulerà i propri rilievi entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle relative fatture invitando l'impresa appaltatrice a formulare le sue controdeduzioni entro 15 giorni.

Il corrispettivo si intende imm modificabile per gli anni scolastici di validità del contratto, salvo una revisione annuale che potrà essere applicata a partire dal 2° anno sulla base degli indici ISTAT.

## **Art. 10**

### **Risoluzione della convenzione e sanzioni**

Il contratto può essere oggetto di risoluzione unilaterale anticipata da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario, di non ottemperanza degli impegni assunti, di verificata inadeguatezza degli operatori

impegnati relativamente alle mansioni previste e a quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara, previa diffida dell'adempimento entro un congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo e senza che siano state fornite fondate ed opportune giustificazioni.

Al verificarsi delle sottoelencate inadempienze, il Servizio Sociale Comunale, è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze stesse, assegnando un termine per la rimozione delle medesime in relazione al tipo di inadempienza. Trascorso tale termine, qualora l'organismo non abbia provveduto a sanarle e trattandosi di inadempienze che pregiudicano l'attività assistenziale, il Comune provvede alla risoluzione del contratto stesso. Il contratto è quindi risolto, oltre che in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, al verificarsi di:

- modificazioni nelle metodologie adottate nell'espletamento del servizio non preventivamente concordate con il Servizio Sociale Comunale;
- eventuale subappalto e cessione delle attività oggetto della convenzione ad altri soggetti;
- reiterate inadempienze agli obblighi assunti;
- mancato rispetto delle regole di carattere assicurativo e previdenziale degli operatori addetti al Servizio di AEC;
- utilizzo di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l'aggiudicatario sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidategli, salvo i casi di esplicita preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune
- Il Comune, previa contestazione scritta all'aggiudicatario ed in assenza di risposta alla stessa nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, potrà disporre di trattenere il compenso tra il 10% ed il 30% di quello dovuto per il mese a cui si riferiscono le sottoriportate e riscontrate inadempienze riguardanti:
  - la intempestiva e preventiva comunicazione della sospensione delle prestazioni dovute a cause imputabili all'aggiudicatario;
  - le variazioni apportate al Progetto d'Intervento non concordate e non autorizzate dal Servizio Sociale Comunale;
  - l'effettuazione di prestazioni di durata inferiore a quelle prescritte ed autorizzate;
  - la negligenza dell'operatore nella esecuzione delle prestazioni.

L'entità della penale è determinata in relazione alla gravità o reiterazione dell'inadempienza.

Il ripetersi per tre volte nell'arco di tempo della durata del contratto di dette inadempienze comporta la risoluzione di diritto dell'affidamento del servizio.

## **Art.11**

### **Divieto di Subappalto**

E' fatto divieto all'affidatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, salvo maggiori danni accertati dalla stazione appaltante.

## **Art. 12**

### **Rispetto delle norme in materia di sicurezza**

La ditta affidataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi, di mezzi e dispositivi di protezione individuali e antinfortunistici atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Dovrà, in ogni caso, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

### **Art. 13**

#### **Danni a persone o cose**

L'Affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili, di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo esclusivo carico qualunque risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi a carico dell'Amministrazione.

L'Affidatario è responsabile per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati all'Amministrazione e ai terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con contratto.

### **Art. 14**

#### **Pretese di terzi**

L'impresa garantisce in ogni tempo il Comune di Artena da qualsiasi pretesa di terzi derivante da inadempienze dell'impresa stessa, anche parziale, alle norme contrattuali e dalle attività e rapporti comunque posti in essere dall'impresa medesima per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

### **Art. 15**

#### **Assicurazione**

L'Affidatario provvede a sottoscrivere polizza assicurativa per l'impresa stessa e per il personale impiegato (con massimale di almeno € 1.000.000,00), per l'eventuale responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/RCO), esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto presso il Comune di Artena.

La polizza, avendo esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo il Comune esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio, non libera la ditta affidataria dalle proprie responsabilità.

### **Art. 16**

#### **Cauzione**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 50/2016). Resta salvo, per l'Ente, l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato ad integrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dai corrispettivi d'appalto.

La cauzione definitiva resterà vincolata sino alla scadenza dell'intero periodo di durata contrattuale e sarà svincolata al termine dello stesso, sempre che non risultino, a carico della ditta, inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause che ne impediscano la restituzione.

### **Art. 17**

#### **Stipulazione del contratto e spese**

Tutte le spese inerenti al contratto di appalto o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune.

### **Art. 18**

## **Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Velletri.

### **Art. 19**

#### **Privacy**

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Nel rispetto dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed avverrà esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di gara e del procedimento di aggiudicazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Qualora i concorrenti non siano disponibili a fornire i dati e la documentazione richiesta dalla presente procedura, a pena di esclusione, non si potrà effettuare il processo selettivo nei loro confronti.

### **Art. 20**

#### **Trattamento dei dati sensibili**

L'aggiudicatario sarà il soggetto incaricato del trattamento dei dati sensibili e personali degli utenti. I dati saranno trattati con l'ausilio di sistemi cartacei o informatici (scheda personale Utente). Le schede Utenti verranno conservate dall'aggiudicatario nel rispetto dei livelli di sicurezza richiesti dalla legge. La banca dati sarà organizzata in modo tale che l'accesso ai dati sarà consentito al solo personale incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati sono consentite esclusivamente al titolare ed al personale incaricato del trattamento.

### **Art. 21**

#### **Norme di rinvio**

Il servizio oggetto del presente appalto è regolato, per quanto non previsto dal presente capitolato, dalle norme vigenti in materia.